



Enel-COR-08/06/2015-0003961

Regulatory and Antitrust Italy

00198 Roma - Viale Regina Margherita 137
T +39 06 83051 F +39 02 39652806

enelspa@pec.enel.it

Roma
COR/REAI

Spettabile
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico
Direzione infrastrutture, certificazione e
unbundling e Direzione mercati elettricità e
gas
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Oggetto: Risposta al Documento per la consultazione 186/2015/R/eel "Energy Footprint: messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione".

Si trasmette la risposta Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

Francesca Valente
La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

RISPOSTA DI ENEL SPA
AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 186/2015/R/eel

1 giugno 2015

“Energy Footprint: messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione”

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel condivide il contenuto del presente documento per la consultazione con cui l'Autorità intende dare attuazione al comma 9.6 lettera b) del decreto legislativo 102/2014 sull'efficienza energetica, in materia di messa a disposizione ai clienti finali di dati storici di consumo. La fruibilità delle informazioni sulla propria “energy footprint” spingerà il cliente verso una più accurata analisi di consumi e costi, sviluppando così una domanda più consapevole ed attiva.

Apprezziamo inoltre l'impostazione del documento che, nello sposare un approccio tipicamente di mercato, pro-concorrenziale e promotore dell'innovazione, ci sembra assegni pure il giusto ruolo ai soggetti coinvolti - anche esterni al settore - valorizzando al contempo le esperienze maturate dagli operatori che già si sono mossi in modo pionieristico nella creazione di strumenti e tecnologie abilitanti i servizi che favoriscono una maggiore consapevolezza dei consumi elettrici.

Prima di passare agli aspetti più puntuali trattati dal documento, riportiamo di seguito le principali tematiche cui intendiamo dedicare maggiore attenzione.

Dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione

Enel condivide il modello proposto dall'Autorità di messa a disposizione dei dati di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione attraverso il venditore, che è il soggetto in grado di fornire al cliente tali dati oltre a eventuali ulteriori informazioni complementari orientate a una maggiore consapevolezza del cliente finale. Tale modello è inoltre coerente con l'attuale assetto del mercato *retail* che vuole il venditore come interfaccia unica¹ nei confronti del cliente finale.

Riguardo alla trasmissione dei dati al cliente è necessario sviluppare (e non solo privilegiare) soluzioni evolute come l'utilizzo di canali web. Ciò proprio in uno spirito innovativo e di maggiore efficienza per tutti i soggetti coinvolti. D'altra parte i clienti interessati ad analizzare con maggior dettaglio i propri consumi storici possono considerarsi dei clienti già “evoluti” e in parte consapevoli del funzionamento del mercato elettrico o comunque desiderosi di approfondirne la conoscenza; verosimilmente, perciò, anche avvezzi a strumenti di comunicazione evoluti; stiamo parlando di tematiche proiettate nel futuro e che non possono essere quindi trattate con strumenti del passato. Bisogna perciò evitare in ogni modo l'utilizzo di supporti cartacei - anche solo per soluzioni di breve periodo - come invece rischia di richiedere l'ipotesi indicata al punto 3.15 nel rimandare agli elementi di dettaglio della bolletta. In definitiva stabilire regole che privilegiano solo soluzioni evolute tipo web concorre all'evoluzione culturale del “consumatore 2.0”.

¹ Vale la pena comunque precisare che l'esigenza di riservatezza dei dati personali (di cui al punto 3.10 lettera d) del DCO) è oggi garantita anche dal distributore che è controparte del contratto di connessione col cliente e pertanto tratta i dati relativi alla fornitura con la massima riservatezza, sia nella messa a disposizione dei dati al venditore che nelle attività di sua diretta competenza inerenti la connessione (spostamento impianti, guasti, verifiche sul misuratore etc).

Naturalmente implementare sistemi di comunicazione evoluti da dedicare alla clientela richiede un adeguato tempo di sviluppo e realizzazione che è necessario tenere in considerazione nell'evoluzione della regolazione.

Da ultimo, segnaliamo di non essere propensi all'ipotesi prospettata di modificare nel breve lo scambio informativo delle misure per ampliare la profondità temporale dei dati (a 36 mesi dai 12 attuali). Ciò in quanto sarebbero comunque necessari alcuni interventi di sviluppo sui sistemi non del tutto trascurabili che in ogni caso andranno realizzati per la soluzione di regime nel SII. Peraltro, una tale anticipazione non risulterebbe nei fatti utile, in quanto la possibilità di fruizione di tali dati da parte del cliente (obbiettivo principale di tale parte del DCO) rimane in ogni caso subordinata alla preliminare implementazione del suddetto canale web da parte del venditore. Riteniamo quindi sia opportuno orientare sforzi e investimenti direttamente verso la soluzione di regime.

Dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo

Enel condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che la messa a disposizione di tali dati, attraverso la commercializzazione di opportune soluzioni tecnologiche, debba costituire un'opzione per il venditore e non un obbligo, tranne che per gli esercenti la maggiore tutela che dovrebbero invece poter fornire sempre un tale servizio, ancorché in una versione "base" definita dall'Autorità.

Parimenti, si condivide la previsione per cui anche gli esercenti la maggior tutela possano offrire i dispositivi di cui alla Soluzione B, su richiesta dei propri clienti, anche attraverso un meccanismo di acquisto centralizzato (coordinato eventualmente dall'Acquirente Unico) che minimizzi costi di acquisto e rischio volumi.

Con riferimento alla soluzione C, invece, pur condividendo l'opportunità di favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche diverse da quelle tipo Smart Info, Enel sottolinea la necessità di valutare bene la diffusione di tali dispositivi in relazione sia ad alcune limitazioni implicite degli stessi (es. affidabilità dei dati forniti, possibile utilizzi illeciti o fraudolenti, vincoli tecnici nel trattamento dei *prosumer*), sia agli impatti inerenti l'operatività in sicurezza dei misuratori e degli operatori di rete. È necessario in tal senso che lo sviluppo di nuove tecnologie non ostacoli il corretto svolgimento delle attività legate alla misura e che non vengano introdotti nuovi obblighi generici in capo al distributore difficilmente implementabili dal medesimo.

Si rileva infine che, nel quadro delle valutazioni generali degli interventi in esame, l'Autorità debba anche effettuare un coordinamento con i piani di sviluppo dei contatori di seconda generazione.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

S1. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.

Enel condivide il modello proposto dall'Autorità di messa a disposizione attraverso il venditore dei dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione. Come anticipato nelle osservazioni generali, il venditore è, infatti, il soggetto in grado di poter fornire al cliente le informazioni relative al proprio consumo storico legate agli effettivi intervalli di fatturazione oltre che alle eventuali ulteriori informazioni complementari. L'associazione dei dati di consumo ai relativi intervalli di fatturazione

accresce la consapevolezza del cliente circa il suo comportamento di consumo e, di conseguenza, amplia le possibilità di scelta da parte del cliente stesso circa l'offerta di mercato a lui più adatta.

Con riferimento all'ipotesi di introdurre la facoltà dei clienti di richiedere l'acquisizione di misure orarie anche rimanendo nel regime di trattamento per fasce (di cui al punto 2.13 del DCO ed ancora in valutazione da parte della stessa Autorità), si rileva che ciò determinerebbe un notevole aggravio delle attività gestionali della misura² con impatti certi sui livelli di servizio di messa a disposizione dei dati da parte del distributore oltre che sui relativi costi. In particolare, si avrebbe che la gestione della misura di un POD non orario costerebbe molto di più di un POD orario, rendendo peraltro necessario l'implementazione di specifiche strutture gestionali parallele che verrebbero magari utilizzate in modo molto limitato.

Ci chiediamo altresì se sia opportuno regolare anche la frequenza di richiesta da parte del cliente dei dati in oggetto al fine di evitare un reiterno improprio di richieste, vista anche la natura stessa di tale tipologia di dati. Considerato infatti la profondità temporale prevista (3 anni), un aggiornamento rolling a intervalli ravvicinati non sembra aggiungere particolare valore al set informativo fissato e quindi, in una logica di equilibrio del rapporto costi/benefici, si potrebbe definire un intervallo minimo di 6 mesi fra una richiesta e quella successiva.

S2. Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il distributore.

Si segnala che la tempistica per la messa a disposizione al cliente finale dei dati storici in oggetto è connessa ai canali che il venditore dovrà sviluppare non solo per la messa a disposizione dei suddetti dati ma anche per la ricezione della richiesta da parte del cliente. Nel caso più semplice in cui, per entrambe le attività, si sviluppasse solo il canale web, i tempi necessari sarebbero non inferiori a 12 mesi. Se al contrario fosse necessario sviluppare più canali, fermo restando l'utilizzo comunque di soluzioni elettroniche almeno equivalenti al canale web, allora, come detto, si renderà necessario un tempo più lungo e con oneri più elevati.

Relativamente alla proposta dell'Autorità di rendere sin da subito disponibili i dati storici cumulativi relativi agli ultimi 36 mesi, anche per quei clienti che in tale periodo abbiano cambiato fornitore (punti 3.8 e 3.9 del documento), si ritiene che tale attività possa essere più facilmente effettuata a seguito degli sviluppi già avviati nel SII circa la raccolta e messa a disposizione dei dati di misura, come già anticipato nelle osservazioni generali. In merito poi alla appena citata proposta di rendere disponibile ai punti di prelievo trattati per fascia l'informazione relativa alla potenza massima effettivamente prelevata nel corso del mese, si chiede di valutare l'opportunità di fornire tale dato

² Per i clienti che richiederebbero questa opzione si avrebbe una duplicazione dei dati di misura da gestire per ogni POD: da una parte il **dato per fascia con trattamento non orario** da gestire ai fini del *settlement* e della fatturazione; dall'altra, una **misura oraria, anche non validata**, da mettere a disposizione con canali diversi da quelli già esistenti con cui si rendono oggi disponibili i suddetti dati di misura ai fini del *settlement* e della fatturazione. Ove poi si decidesse di dover validare anche il suddetto dato orario, ciò comporterebbe notevoli aggravii operativi sul sistema di telegestione e sull'intera attività di messa a disposizione delle misure da parte dei distributori. Peraltro, nella scongiurata ipotesi di dover comunque rendere disponibili i dati storici con dettaglio orario per la profondità definita, sottolineiamo inoltre che tale messa a disposizione potrebbe partire solo dopo un significativo periodo di tempo necessario al distributore per mettere insieme un set informativo adeguato di dati a partire dalla richiesta del cliente.

considerando che, come già evidenziato nella risposta al DCO 34/2015, il dato di potenza massima prelevata nel mese rappresenta la media calcolata su un intervallo di 15 minuti, che potrebbe tuttavia essere diversa da quella che rileva ai fini dell'intervento del limitatore.

S3. Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti la maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.

Enel condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere prescrizioni minime per gli esercenti la maggior tutela circa la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione. In particolare, in tali casi i dati da mettere a disposizione dovrebbero limitarsi ai dati storici di prelievo messi a disposizione dal distributore all'esercente che dovrebbero poi corrispondere esattamente a quelli utilizzati da quest'ultimo per la fatturazione del cliente finale.

S4. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.

Anche in questo caso, Enel condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo possa costituire un'opzione per il venditore ma non un obbligo. Riteniamo invece opportuno che gli esercenti la maggiore tutela forniscano sempre un tale servizio, ancorché in una versione "base" definita dall'Autorità, per i motivi meglio esplicitati nella risposta al successivo punto S6. Sempre in tema di soggetti preposti a fornire servizi del tipo in argomento, non vediamo particolari ostacoli alla proposta di aprire anche a soggetti diversi dai venditori di energia, anche se andrebbe meglio approfondito come tale opzione si concili con il principio posto alla base dell'attuale assetto del mercato retail secondo cui il venditore di energia costituisca l'interfaccia unica nei confronti del cliente finale. Ricordiamo in proposito che tale principio si estrinseca attraverso il mandato senza rappresentanza che il cliente rilascia appunto al venditore per consentirgli di operare per suo conto per l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal sistema. Mandato che non ci sarebbe nel caso di soggetti commerciali diversi dal venditore di energia. Dal punto di vista tecnologico, condividiamo l'approccio duale dell'Autorità di massimizzare, da un lato, la diffusione di ogni tecnologia possibile che risponda agli obiettivi preposti ma di valorizzare anche, dall'altro, gli investimenti già realizzati dagli operatori di rete in iniziative specifiche attraverso progetti pilota sperimentali che hanno riscontrato un importante livello di interesse da parte dei clienti finali. È il caso del progetto pilota *smart grid* di Isernia (Del.39/10) di Enel Distribuzione dove si è registrato un buon tasso di adesione dei clienti che hanno ricevuto una soluzione di monitoraggio energetico basato su Smart Info.

Sul punto è però a nostro avviso necessaria una particolare attenzione ad evitare che in nome di una corretta apertura ad ogni tecnologia possibile vengano acquistati e quindi installati dispositivi che presentano oggettive limitazioni nell'affidabilità dei dati messi a disposizione e/o limitazioni operative che – come meglio illustrato nella risposta al successivo punto S7 – interferiscono nella corretta gestione dei misuratori.

Come noto, invece, soluzioni tecnologiche tipo Smart Info – essendo collegate ai contatori soltanto elettricamente – non interferiscono in alcun modo con le attività operative dei contatori e sono quindi considerabili come un'estensione del contatore stesso, garantendo massima affidabilità dei dati di consumo forniti. Inoltre tali dispositivi, essendo compatibili con oltre il 90% dei contatori installati sul territorio nazionale, rispondono perfettamente all'obiettivo principale della norma primaria di rendere immediatamente disponibili i dati di base relativi ai profili di consumo del cliente. A tale scopo Enel Distribuzione, nell'ambito del progetto pilota Smart Grid di cui alla Delibera 39/10, ha sviluppato un'applicazione software per pc, scaricabile gratuitamente dal suo portale, coerentemente con quanto richiesto al punto 5.5 - b del DCO. L'utilizzo di questa soluzione può essere considerato un servizio base di messa a disposizione dei consumi sulla base del quale gli operatori di mercato possono realizzare soluzioni di monitoraggio e servizi energetici a valore aggiunto da proporre al cliente.

S5. Osservazioni sull'approccio “market based” proposto e in particolare sui criteri a cui l'impresa distributrice che ha ideato il dispositivo collegato al contatore tramite la linea elettrica dovrebbe attenersi per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi per inserirli nella propria offerta ai clienti finali.

Come già indicato nelle osservazioni generali, Enel condivide l'approccio di mercato proposto per la formazione del prezzo della soluzione B, peraltro sostanzialmente in linea con le osservazioni già fornite nella risposta al precedente DCO 232/14.

In particolare la proposta *market-based* indicata al punto 5.21 del DCO sembra coerente con tale approccio. Come Enel Distribuzione, peraltro, siamo già pronti alla cosiddetta *disclosure* tecnica del dispositivo Smart Info rendendo disponibili a venditori e altri soggetti terzi interessati relativi disegni e specifiche del protocollo per la comunicazione con dispositivi Terzi coerentemente con quanto richiamato al punto 5.5 del DCO.

In questa sede evidenziamo solo la necessità che le fasi descritte al sopracitato punto 5.21 del documento per la consultazione siano le più snelle e veloci possibile per evitare di dilatare i tempi di produzione e consegna dei dispositivi e rischiare di conseguenza di rendere obsoleta la tecnologia proposta (ampiamente testata durante i progetti pilota) vanificando così il carattere innovativo delle iniziative di diffusione della stessa. Evidenziamo inoltre che la proposta *market-based* - per sua natura - provvede già a determinare il miglior livello di prezzo possibile sulla base delle migliori condizioni praticate dai fornitori in sede di offerta in relazione alla domanda aggregata dal distributore in fase di *market test*. I relativi benefici vengono già implicitamente condivisi con i soggetti richiedenti superando così la necessità di ricorrere al meccanismo del *profit-sharing* (utilizzato infatti nei casi di asimmetria informativa).

Sembra comunque opportuno fare salva la possibilità di dar corso a forniture spot per soddisfare richieste individuali provenienti da soggetti terzi - in relazione magari a particolari esigenze straordinarie degli stessi clienti - che desiderino disporre della tecnologia in tempi brevi anche a fronte di costi più alti.

Si condivide, inoltre, la proposta che i dispositivi siano messi in vendita senza il *brand* commerciale dell'impresa distributrice a meno dell'apposizione marginale della propria denominazione per ottemperare agli obblighi di legge minimi previsti dal decreto lgs. 206/2005 (artt. 6, 7 e 9) che prevede che ogni prodotto debba recare, fra le altre cose, l'indicazione e il marchio del produttore. Ai sensi del successivo art. 11 “.. *E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo..*”.

Resta infine da approfondire la tematica relativa alla responsabilità circa l'assistenza, la manutenzione dei dispositivi prodotti dal distributore e di eventuali altri costi per l'esercizio del dispositivo.

S6. Osservazioni sulla soluzione prospettata per la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti ai profili temporali di consumo ai clienti del servizio di maggior tutela.

Come già detto, Enel condivide la proposta dell'Autorità di prevedere che i dispositivi tipo Smart Info debbano essere forniti, a seguito di richiesta da parte di un proprio cliente, anche dall'esercente la maggior tutela.

Sarebbe infatti forse discriminatorio e certamente un po' *sui generis* una situazione in cui un cliente che abbia consapevolmente scelto di essere fornito in maggiore tutela e che vuole approfondire la conoscenza dei propri profili di prelievo sia per questo impossibilitato a rivolgersi al proprio esercente e costretto invece a relazionarsi con soggetti che non conosce e con cui non ha instaurato alcun rapporto commerciale.

Tale previsione, inoltre, non pone problemi di concorrenza, in quanto l'esercente la maggior tutela dovrebbe offrire solo un servizio base lasciando quindi agli operatori del mercato la possibilità di offrire ulteriori servizi a valore aggiunto.

Si condivide poi l'ipotesi di prevedere un acquisto centralizzato di tali dispositivi al fine di minimizzare sia i costi che il rischio volume degli esercenti la maggior tutela interessati così come correttamente descritto nel DCO.

S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.

Con riferimento alla soluzione C, Enel non è certo contraria alla possibilità di diffondere strumenti accoppiati otticamente al contatore, a patto che, come ben specificato dalla stessa Autorità, tali dispositivi non ostacolino il corretto svolgimento di tutte le attività legate alla misura e per cui il distributore è responsabile, svolgendo un ruolo in concessione di pubblico servizio.

A tal proposito si ricorda infatti che il lettore ottico, così come già evidenziato nella nostra risposta al precedente DCO 232/24, costituisce una soluzione molto diversa rispetto allo Smart Info, sia a livello di funzionalità, sia a causa della presenza di alcuni limiti tecnici oggettivi che pongono rischi circa un utilizzo efficace e corretto da parte del cliente stesso.

In particolare facciamo riferimento ai seguenti aspetti:

- Affidabilità del dato: detti strumenti non trasferiscono dati di consumo rilevati dal contatore ma impulsi ottici e rimandano quindi all'apparecchiatura stessa il compito di ricalcolare il consumo relativo. Ciò quindi pone delle criticità oggettive circa i requisiti che bisognerebbe fissare per consentire una corretta ed univoca determinazione del consumo stesso. A tali criticità si deve aggiungere anche quella relativa alla trasmissione dei suddetti impulsi che, nel caso di specie, avviene attraverso l'utilizzo della radiofrequenza, tecnologia che non può sempre garantire un corretto trasferimento dati in tutte le condizioni installative attuali.
- Protezione del dato e della privacy del cliente: il lettore di impulsi potrebbe essere apposto sul contatore di un cliente per errore o senza che questi abbia dato la relativa autorizzazione. Ciò quindi non offre alcuna garanzia circa il fatto che i dati del contatore siano letti dal reale titolare dell'utenza. Analogamente il dispositivo potrebbe essere facilmente rimosso o manomesso da malintenzionati. In altri termini, tali dispositivi potrebbero essere installati senza che i clienti ne siano consapevoli, così come le informazioni sulle loro abitudini di consumo veicolate senza il loro consenso. Esiste quindi anche una criticità relativa ad un utilizzo improprio delle informazioni (anche a scopo illegale) che tale tipologia di strumenti rischia di incentivare.
- Rischio frodi: detti dispositivi possono inoltre nascondere degli apparati che interferiscono con la funzionalità del contatore elettronico inficiando la correttezza nella misura. In altre parole, a meno di certificare e far sigillare da terzi (es. ufficio metrologico delle camere di commercio) un limitato e riconoscibile numero di modelli di dispositivi, questi ultimi potrebbero diventare dei veicoli con cui perpetrare vere e proprie frodi di energia elettrica.
- Rilevamento del verso dell'energia attiva: nel caso di cliente *prosumer*, il lettore ottico non consente di riconoscere il verso della corrente e quindi di distinguere la quantità di energia immessa in rete da quella prelevata. In tali assetti i limiti di tali tipologie di lettori diventano ancora più evidenti ed utilizzabili solo in condizioni particolari (es. nel caso in cui sono già presenti due diversi contatori – uno per la misura dell'energia immessa e uno per quella prelevata – si potrebbero comunque installare due distinti lettori ottici ma ciò determinerebbe comunque un maggiore dispendio di risorse e moltiplicazione dei rischi sopra citati).
- Accesso ad altri dati: il lettore ottico non può accedere ai dati presenti nei registri del contatore elettronico (come POD, potenza contrattuale, dati storici del contatore, fattore potenza per individuare automaticamente l'UdM del contatore).

A guardar bene si tratta di vincoli tecnici indipendenti dall'attività di esercizio e manutenzione del contatore svolta dal distributore. Pertanto, in capo a quest'ultimo non dovrebbero essere posti obblighi diversi da quelli di:

- rendere accessibile al cliente i led del misuratore;

- limitare la rimozione del lettore led alle situazioni in cui sia strettamente necessario l'accesso³ al contatore (come ad es. guasti, verifiche, per violazione di integrità del gruppo di misura, frodi, sostituzione del misuratore, ecc.)

Non sono quindi condivisibili gli obblighi informativi di cui alla lettera c) del punto 5.32 del DCO in quanto si ritengono particolarmente invasivi dell'attività tecnica degli operatori di rete, fortemente codificata da parte delle imprese distributrici. Peraltro, in caso di rimozione del dispositivo ottico, occorrerebbe definire chiaramente modalità e contenuto delle comunicazioni che a nostro giudizio dovrebbero essere indirizzate soltanto al cliente finale, sia perché il venditore potrebbe non essere il diretto fornitore del dispositivo stesso sia, al contempo, per limitare come già detto il sorgere di nuovi obblighi per il distributore.

Due ultime considerazioni sul tema:

1. appare difficile porre in capo al distributore un obbligo generale di ripristino del lettore ottico a fronte di una molteplicità di dispositivi in commercio che possono presentare diverse caratteristiche tecnico-operative che gli operatori di rete non sono – né dovrebbero essere – obbligati a conoscere;
2. le suddette diverse caratteristiche tecniche degli apparati in oggetto non note a priori non consentono di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il personale che vi dovrebbe operare.

³ Ogni intervento tecnico eseguito in locale sul contatore elettronico richiede l'apposizione della cosiddetta "sonda ZVAI" che crea delle interferenze con eventuali lettori di impulsi apposti sul contatore e ne rende necessaria la rimozione.